



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

All' Ufficio III- Relazioni Sindacali  
SEDE

OGGETTO: Disposizioni di accompagnamento degli allievi VF dell' 87° Corso presso il proprio domicilio.

A seguito di indagine epidemiologica e su indicazione della ASL Lazio, è stato disposto per taluni allievi che stanno frequentando l'87° corso per allievi Vigili del Fuoco, che *“non presentano alcun sintomo e che non sono entrati in stretto contatto con tre allievi contagiati”* il trasferimento presso i propri domicili per seguire una sorveglianza sanitaria passiva.

In relazione a quanto sopra si rappresenta che l'art. 19 del Decreto legge 3 marzo 2020, n. 9 che detta *“Misure Urgenti in materia di pubblico Impiego”* dispone, al comma 1, che **“il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero mentre il comma 3 specifica che, fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge, con l'esclusione della corresponsione dell' indennità sostitutiva di mensa.**

Da quanto sopra ne consegue che le assenze dei dipendenti di cui si tratta, essendo state disposte per contenere il fenomeno epidemologico da COVID – 19 rientrano nella fattispecie di cui al comma 3, con la conseguenza che il periodo di cui si tratta deve essere considerato come *“ servizio prestato a tutti gli effetti”*.

IL DIRETTORE CENTRALE

  
(Pellegrini)